

● UN QUADRO NORMATIVO COMPLESSO

# Quando si possono bruciare i residui colturali in campo

La bruciatura in campo dei residui colturali (stoppie, ramaglie, sarmenti, ecc.) è ancora molto diffusa in Italia. Nonostante in alcuni casi sia stata autorizzata da provvedimenti locali (regionali, provinciali, ecc.), tale pratica è vietata dal Codice ambientale, a eccezione di specifici casi di deroga (interventi fitosanitari o gestione delle stoppie)



di Rosalba Martino,  
Anselmo Montermini

**B**ruciare in campo residui colturali o della vegetazione è una pratica rudimentale di fertilizzazione diffusa in passato in terreni investiti a prato o pascolo, incendiando le stoppie o l'erba secca. La pratica del debbio o addebbiatura (così chiamato l'incendio dei residui colturali) **produce sicuramente vantaggi immediati per la fertilità dei terreni, sebbene nel lungo periodo abbia un effetto contrario di impoverimento della sostanza organica nel suolo, che potrebbe condurre a fenomeni di desertificazione.**

In alcune regioni italiane viene ancora praticata per l'eliminazione delle stoppie di cereali dopo la mietitura, dei residui di potatura in frutteti, vigneti o oliveti e degli scarti non commerciali degli arboreti da legno.

In questo articolo si vuole contribuire a fare chiarezza sul complesso

quadro normativo per rispondere alla semplice domanda: Si possono bruciare in campo aperto i residui colturali come stoppie, sarmenti, ramaglie, potature, ecc.?

## Residui colturali, rifiuti o sottoprodotti agricoli

**Le pratiche agricole che danno origine a residui colturali o ligneo-cellulosici sono riconducibili a: selvicoltura, coltivazione dei terreni (per esempio superfici a seminativo), gestione di impianti di colture arboree da reddito (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), manutenzione di parchi e giardini, pulizia di alvei, ecc.**

Per comprendere quale sia la corretta gestione di ramaglie, sarmenti o potature, anche se può sembrare paradossale, è bene porsi questa domanda: I residui colturali sono rifiuti o sottoprodotti agricoli?

La normativa di riferimento è per l'appunto il dlgs 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale), la cui parte quar-

ta è dedicata alla disciplina dei rifiuti, modificata circa tre anni fa dal dlgs 205 del 2010 correttivo al codice ambientale che recepisce la nuova direttiva quadro in materia di rifiuti (direttiva Ce/98/2008).

Per comprendere se una sostanza sia considerata un rifiuto bisogna ricorrere alla nozione (art. 3, direttiva Ce 98/2008) contenuta nell'art. 183, comma 1, del dlgs 152/2006 che recita quanto segue: «**Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il soggetto si disfi o abbia l'obbligo o abbia l'intenzione di disfarsene.**».

La legge quadro in materia di rifiuti prevede però casi di esclusione per certe sostanze agricole: «**paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana**» (c. 1, art. 185, lett. f) del dlgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

Detta esclusione va riferita esclusivamente ai materiali provenienti da attività agricola o forestale destinata agli utilizzi descritti dalla norma di cui all'art. 185, c. 1, lett. f) del Codice ambientale e non può essere estesa agli scarti vegetali provenienti da giardini, parchi e aree cimiteriali, in quanto classificati come rifiuti urbani secondo quanto riportato nella circolare interpretativa del Ministero dell'ambiente (nota prot. 11338 del 1-3-2011).

## Quando gli scarti agricoli sono sottoprodotti

In virtù di quanto stabilito dal sopracitato articolo 185 del Codice ambientale, affinché certe sostanze agricole non vengano considerate rifiuti devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni (criteri di esclusione):

● **uso diretto in agricoltura, nella selvicoltura (usi agronomici) ovvero nel-**

la produzione di energia o calore (usi energetici);

● **processi o metodi che non devono né danneggiare l'ambiente, né mettere in pericolo la salute umana.**

Qualora i materiali agricoli venissero avviati a impianti di recupero di rifiuti (impianto di compostaggio) decade il principio di esclusione, proprio in virtù della nozione stessa di rifiuto, in quanto esiste da parte del soggetto interessato (l'agricoltore) «l'intenzione di disfarsene».

Allo stesso modo, qualora l'utilizzo di dette sostanze avvenga mediante processi che arrecano pregiudizio all'ambiente o compromettano la salute umana, ciò rappresenta un'attività che fa considerare gli scarti agricoli rifiuti.

Gli usi (agronomici o per la produzione di energia e calore) degli scarti agricoli sopra descritti devono essere quindi leciti, ossia consentiti dalla legge mediante, per l'appunto, processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana.

## L'esempio delle biomasse

Per **biomasse** si intende «la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla selvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani» (nozione riportata all'art. 2 del dlgs 387/2003 attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Per le biomasse agricole **l'esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti è condizionata all'avvio a una filiera certa di utilizzo (agronomica o agri-energetica) secondo processi o metodi stabiliti**, di norma, da:

- art. 112 del dlgs 152/2006 e decreto ministeriale attuativo del 17-4-2006 relativamente all'utilizzazione agronomica di certe sostanze agricole;
- allegato X, parte quinta del medesimo decreto n. 152/2006 che disciplina l'uso dei combustibili (per esempio combustibili vegetali o biogas);
- dlgs 75/2003 che disciplina l'immesso sul mercato dei prodotti fertilizzanti.

In **tabella A** (pubblicata all'indirizzo internet riportato in fondo all'articolo) si riporta uno schema indicativo, ma non esaustivo, relativo agli usi consentiti delle biomasse agricole inclusi i residui colturali e ligno-cellulosici.

## È reato bruciare in campo residui colturali

Come andremo a illustrare nel seguito, bruciare in campo residui colturali (sarmenti, ramaglie, sfalci e patate) non è di norma un'attività lecita.

**Il decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. 30125 del 22-12-2009, che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (Ce) n. 73/2009 – norma di attuazione del regolamento europeo sulla pac di carattere generale e non regolamentare – vieta infatti la bruciatura delle stoppie.**

Al riguardo, all'allegato 2 del citato decreto vengono stabilite le misure da adottare per una corretta gestione dei residui colturali, al fine di preservare livelli di sostanza organica presente nel suolo, nonché per garantire la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat.

A norma dell'art. 22, comma 3 dello stesso decreto ministeriale, in assenza di provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome, è previsto il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

## Le deroghe

Le deroghe alla bruciatura in campo aperto delle stoppie sono previste solo ed esclusivamente per i seguenti casi:

- superfici investite a riso;
- interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
- norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/Cee e della direttiva 92/43/Cee salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione.

## Le sanzioni

Il dm n. 30215/2009, per sua stessa natura, non riporta il regime sanzionatorio a cui assoggettare l'agricoltore in caso di bruciatura in campo aperto delle stoppie in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, ma si dovrà fare riferimento al Codice ambientale.

## Alcune recenti sentenze

A tal proposito, dobbiamo ricorrere alla lettura di alcune recenti sentenze per chiarire il regime sanzionatorio relativo al quadro normativo finora delineato.

Nella sentenza del Tribunale di Trento del 6-3-2007 veniva condannato l'imputato alla pena di 3 mesi di arresto, ai sensi appunto dell'art. 256, c. 1, lett. a) del dlgs 152/2006, per aver bruciato in campo aperto le patate derivanti dal taglio di alberi. I giudici di merito ritenevano che il taglio di alberi, se compiuto nell'ambito della selvicoltura, costituisca attività produttiva e che lo smaltimento, mediante incenerimen-



La bruciatura dei residui colturali è un reato soggetto a sanzioni e/o arresto tranne alcuni casi di deroga

to, delle ramaglie residue fosse illecito «non potendo essere considerato una forma di utilizzazione del prodotto nell'ambito di un'attività produttiva». Pertanto l'imputato ha svolto un'attività di smaltimento (operazione D10-incenerimento a terra) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti vegetali (CER 01.01.03) provenienti da operazioni di abbattimento di piante di abete rosso, effettuate dallo stesso all'interno del terreno di sua proprietà, non autorizzata.

L'imputato proponeva ricorso in Cassazione, la quale confermava la sentenza del Tribunale di Trento (Sez. III n. 46213 del 16 dicembre 2008 - Ud. 4 novembre 2008). Nella sentenza della Cassazione i giudici di merito hanno quindi sancito che: «Il taglio di alberi, eseguito nell'ambito della selvicoltura, costituisce attività produttiva e quindi trova applicazione il dlgs 152/2006. L'eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati (per circa 1 m<sup>3</sup>) non usufruibili in processi produttivi non costituisce una forma di utilizzazione nell'ambito di attività produttive. Inoltre non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale.

Tale materiale, pertanto, non può essere considerato materia prima secondaria riutilizzata in diversi settori produttivi senza pregiudizio per l'ambiente».

**Bruciare in campo aperto residui colturali (stoppie, sarmenti, sfalci o potature) da parte di imprenditori agricoli al solo scopo di disfarsene, per evitare metodi di trattamento più onerosi ma legali, è quindi un'attività di gestione illecita di rifiuti** punita ai sensi del c. 1, art. 256 del dlgs 152/2006.

L'illecito è costituito da una vera e propria attività di gestione, che la norma qualifica espressamente come «attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti», in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. da 208-212 e da 214-216 del Codice ambientale) ed è sanzionato con la pena dell'arresto o dell'ammenda. **Se si tratta di rifiuti non pericolosi l'ammenda è alternativa all'arresto** (c. 1, art. 256, lett. a), **mentre per i rifiuti pericolosi, l'ammenda si cumula con l'arresto, e la pena prevista dell'arresto è doppia rispetto a quella per i rifiuti non pericolosi** (c. 1, art. 256, lett. b).



La bruciatura delle stoppie è vietata dal dlgs 30125 del 2009 che disciplina il regime di condizionalità

A eccezione delle deroghe previste per legge (interventi fitosanitari e gestione delle stoppie), **l'imprenditore agricolo che brucia in campo aperto residui colturali rischia quindi l'arresto da 3 mesi a 1 anno o un'ammenda da 2.600 a 26.000 euro**, secondo quanto stabilito al c. 1, art. 256, lett. a) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

## Bruciatura come intervento fitosanitario

La bruciatura di parti di piante o piante intere colpite da malattie è pratica da secoli usata e consigliata, in quanto semplice, risolutiva e anche decisamente economica.

**Ciò non ha avuto problemi nella sua esecuzione sino alla promulgazione del dlgs 152/2006 dove tale pratica è diventata illegale fatta salva la lotta al colpo di fuoco batterico.**

### Consentita

Il **colpo di fuoco batterico**, va ricordato, è la più grave malattia batterica delle rosacee, provocata dal batterio *Erwinia amylovora*. Comparso nel nostro Paese nel 1991, il colpo di fuoco batterico è oggi presente nella maggior parte degli areali di coltivazione delle pomacee.

Il dlgs n. 356 del 10-9-1999 prevede l'obbligo da parte delle aziende della segnalazione del batterio al Servizio fitosanitario della propria Regione. Per evitare il diffondersi del batterio le piante colpite al fusto vanno completamente estirpate e i rifiuti vanno bruciati, previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del Servizio fitosanitario regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione del-

le piante infette o in area limitrofa e bruciate fino all'incenerimento.

Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

In questo caso la bruciatura in campo aperto delle piante per scopi fitosanitari risulta prioritaria rispetto ad altre forme di smaltimento, per garantire la lotta contro attacchi batterici sulle colture e preservare la gestione di impianti di colture arboree da reddito.

### Non consentita

Per altre malattie delle piante la pratica della bruciatura rivestiva un'importante profilassi nella difesa fitosanitaria. Infatti, **sino al 2006 (emanazione del Codice ambientale) la bruciatura delle parti infette dell'intera pianta o parte di essa era la lotta migliore (operazione semplice ed economica) nel contenimento, ad esempio, del mal dell'esca della vite o della grafiosi dell'olmo**. Meno importante lo era nella lotta ai giallumi della vite (flavescenza dorata e legno nero) anche se praticata.

La **grafiosi dell'olmo** è una grave tracheomicosi provocata dall'agente patogeno *Ceratocystis (Ophiostoma) ulmi* (forma asessuata *Graphium ulmi*) che si manifesta normalmente tra giugno e settembre e colpisce l'apparato aereo con sintomi che sono nella maggior parte dei casi atipici ovvero aspecifici. L'esito della malattia è normalmente infausto, con morte della pianta in tempi più o meno lunghi.

La lotta a questa tracheomicosi è solitamente di tipo preventivo; essa consiste nell'allontanamento e nella distruzione delle piante morte o parti di esse, morenti o dei loro residui, per evitare che il fungo si mantenga nell'ambiente (anche come saprofita), nelle radici e nei

tronchi morti. La lotta chimica diretta, quando il patogeno è presente, fornisce scarsi e rari risultati tali da non giustificare gli interventi stessi.

Il caso del **mal dell'esca** riveste maggiore importanza, in quanto negli ultimi anni interessa gran parte dei vigneti italiani. Trattasi di un complesso di funghi tracheomicotici e cariogeni che da soli o in forma associata colpiscono le piante di vite a seguito di ferite-lesioni, fin dai primi stadi vitali.

La lotta a questa malattia, soprattutto preventiva, prevede il taglio delle parti colpite o, ancora meglio, l'eliminazione dell'intera pianta infetta. Infatti la presenza in campo di piante ammalate funziona da inoculo della malattia, la quale nel tempo si diffonde a quelle sane prospicienti.

Infine, recentemente la pratica della bruciatura era utilizzata per l'eliminazione delle piante colpite dalla **flavescenza dorata o dal legno nero** (Giallumi della vite), sempre per un fattore di semplicità operativa.

Tale pratica non è così indispensabile dal punto di vista fitoiatrico in quanto le due malattie per diffondersi necessitano di un vettore.

**Previsioni di leggi utili allo scopo di intervenire per l'eliminazione di piante infette e prevenire la diffusione delle diverse malattie sarebbero auspicabili, ma devono comunque operare nell'ambito del quadro così delineato, in deroga al divieto di bruciare in campo aperto.**

## Il caso Regione Liguria

La Regione Liguria ha voluto disciplinare l'uso degli scarti agricoli, esclu-

In deroga sono consentiti interventi di bruciatura dei residui in caso di emergenze fitosanitarie



dendo dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti la pratica di bruciare in campo dei residui colturali. Infatti l'articolo 44-bis della legge regionale 8-7-2013 n. 20 recita:

● comma 1 «Costituisce utilizzazione agricola il reimpiego, nell'ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali in qualità di ammendanti, ottenuti anche attraverso l'abbruciamento controllato in sito, di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso».

● comma 2 «Tali pratiche devono essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43, nonché dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi contenute nel regolamento di cui all'articolo 48».

**Di fatto la Regione Liguria rende possibile bruciare, in modo controllato, i residui delle potature, degli sfalci e addirittura della paglia.**

Dopo aver riportato per dovere di cronaca la scelta della Regione Liguria, va sottolineato come per l'abbruciamento controllato in sito di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso non trova riscontro, in nessuna tecnica di reimpiego, né tantomeno l'utilizzo delle ceneri come concimante naturale.

**Il fatto che la Regione stabilisca che l'abbruciamento in loco sia una pratica di reimpiego consentita, è da considerare lecita o va contro i principi del Codice ambientale? La Regione può, in questo caso, legiferare in deroga al Codice ambientale?**

## Codice ambientale, norma di riferimento

La pratica di bruciare in campo aperto dei residui colturali (stoppie, ramaglie, sarmenti, ecc.) risulta in Italia ancora diffusa, in quanto autorizzata da ordinanze sindacali o regolamenti regionali, in deroga al Codice ambientale. Nonostante i provvedimenti emanati da autorità locali, bruciare in campo aperto residui colturali è un reato a eccezione dei casi di deroga previsti per legge (interventi fitosanitari o gestione delle stoppie).

Nel Codice ambientale (dlgs 152/2006), norma di riferimento, non ci sembra prevista la possibilità di attribuire alle Regioni o Province autonome la facoltà di regolamentare tale pratica agricola in deroga alla norma generale.

Infatti, come ribadito nella sentenza della Corte costituzionale del 14-3-2008 n. 62 «**la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato**», quella in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», cui, come precisato, pacificamente è riconducibile il settore dei rifiuti, «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sentenza n. 378 del 2007).

**Norme statali o regionali, provvedimenti di autorità locali (Province o Comuni) riteniamo che debbano adeguarsi alla legge quadro in materia di rifiuti e non possono prevedere disposizioni in deroga alla norma stessa, in quanto opererebbero fuori da ogni logica giuridica.**

L'ambiente è, infatti, funzione esclusiva dello Stato, che deve essere tutelato come un bene di rango costituzionale «primario» e «assoluto» e come tale inderogabile dalle altre discipline di settore.

Le Regioni, ad altre autorità locali, autorizzando, in deroga alla normativa sovraordinata pongono false aspettative a coloro a cui la norma è rivolta, aumentando il rischio di contenziosi con le autorità di controllo.

Pertanto, nel caso della Regione Liguria l'imprenditore agricolo che brucia in campo residui colturali potrebbe essere comunque a rischio di sanzione ai sensi dell'art. 256 del Codice ambientale, in quanto la norma regionale potrebbe essere disapplicata dal giudice, tenuto ad assicurare l'applicazione diretta del Codice ambientale, quale normativa primaria sovraordinata.

**Rosalba Martino**

*Settore ambiente e agricoltura*

*Provincia di Ferrara*

**Anselmo Montermini**

*Consorzio fitosanitario provinciale*

*Reggio Emilia*

**V** Per commenti all'articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a: [redazione@informatoreagrario.it](mailto:redazione@informatoreagrario.it)

Per consultare gli approfondimenti e/o la bibliografia: [www.informatoreagrario.it/rdLia/13ia39\\_2013\\_web](http://www.informatoreagrario.it/rdLia/13ia39_2013_web)

# Quando si possono bruciare i residui colturali in campo

## BIBLIOGRAFIA

**Santoloci M. (2013)** - *L'utilizzo delle ceneri derivanti dai falò agricoli davvero legalizza la bruciatura dei rifiuti vegetali?* Diritto all'Ambiente 9.04.2013.

**Montermini A. (2011)** - *Contro la Grafiosi dell'Olmo la lotta è solamente di tipo preventivo.* Vita in campagna, 1: 63-63.

**TABELLA A - Schema indicativo degli usi consentiti delle biomasse**

Sostanze	Uso	Condizioni di utilizzo
Effluenti di allevamento	Agronomico	Decreto del ministro delle politiche agricole e regolamenti regionali (direttiva nitrati) in attuazione del dlgs 152/2006 relativamente all'utilizzo agronomico
Acque di vegetazione e dei frantoi oleari	Agronomico	L. 11.11. 996, n. 574 - Utilizzazione agronomica di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari - e art. 15 del dlgs 152/2006
Acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a), b) e c) del dlgs 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari	Agronomico	Regolamenti regionali (direttiva nitrati) in attuazione del dlgs 152/2006 relativamente all'utilizzo agronomico
Letame	Ammendante	Allegato 2, dlgs 75/2010 disciplina in materia di
Pollina	Combustibile	Sez. 4, parte II dell'all. X alla parte V del dlgs 152/2006 Condizioni di utilizzo: la conversione energetica delle biomasse può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione nel medesimo ciclo produttivo
Biomasse agricole materiali vegetali, sottoprodotti di origine animale, effluenti zootecnici	Produzione biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica	Sez. 4, parte II dell'all. X alla parte V del dlgs 152/2006 Condizioni di utilizzo: l'utilizzo del biogas è consentito nel medesimo comprensorio in cui il biogas è prodotto
Materiali vegetali prodotto dal trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate o prodotti agricoli	Combustibile vegetale	Sez. 4, parte II dell'all. X alla parte V del dlgs 152/2006 Condizioni di utilizzo: la conversione energetica delle biomasse può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione
Materiali vegetali prodotti interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura		
Vinacce vergini, vinacce esauste e loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi	Combustibile	Sez. 4, parte II dell'all. X alla parte V del dlgs 152/2006 Condizioni di utilizzo: la conversione energetica delle biomasse può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione nel medesimo ciclo produttivo

	Rifiuto o non rifiuto?
l 17-4-2006 zione dell'art. 112 onomico	Esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185 del dlgs 152/2006 e smi
delle acque art. 112	Esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185 del dlgs 152/2006 e smi
zione dell'art. 112 onomico	Esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185 del dlgs 152/2006 e smi
fertilizzanti	Escluso dal campo di applicazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185 del dlgs 152/2006 e smi
2006:	Sottoprodotto (non rifiuto), così come stabilito dalla l 4 giugno 2010, n. 96
2/2006: i tale	Esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185 del dlgs 152/2006 e smi
2/2006. a delle biomasse e diretta , ovvero	Esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185 del dlgs 152/2006 e smi
2/2006: a o	Sottoprodotti (non rifiuto), così come stabilito dalla l 4 giugno 2010, n. 96